Camera dei Deputati

On. Avv. ROBERTO N. CASSINELLI

Atto Camera 4-05973

Interrogazione a risposta scritta
presentata da
ROBERTO CASSINELLI
mercoledì 3 febbraio 2010 nella seduta n. 277

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Per sapere, premesso che:

- il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990) prevede, all'articolo 37, che « fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio »;

- la competenza riguardo allo svolgimento di queste autopsie, indispensabili per verificare se la morte sia dovuta a cause violente non evidenziate dalle sommarie indagini che talvolta, ma non sempre, sono effettuate in questi casi, oltre ad accertare con certezza la causa di morte ai fini epidemiologici e di tutela della salute pubblica, è della Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

- è peraltro fatto noto che numerose Aziende sanitarie locali omettono sistematicamente l'effettuazione di queste obbligatorie autopsie per riscontro diagnostico, non avendo neppure organizzato al loro interno tale attività, essendo prive di una struttura medico legale o di medici specialisti in tale disciplina aventi una specifica competenza in patologia forense;

- in queste Aziende sanitarie si ricorre, per evitare lo svolgimento di tali autopsie, a cause di morte talvolta descrittive di epifenomeni della morte, cioè ad eventi che si verificano nella morte qualsiasi ne sia la causa: ad esempio arresto cardiaco, collasso cardiocircolatorio, insufficienza cardiorespiratoria, eccetera;

- in altre Aziende sanitarie si ricorre, in mancanza del medico legale, all'anatomopatologo ospedaliero, dimenticando che si tratta di due specializzazioni diverse in cui la sala settoria è un laboratorio utilizzato da entrambi gli specialisti con finalità differenti, essendo l'autopsia dell'anatomopatologo lo strumento necessario per la conferma della diagnosi effettuata dal clinico sul soggetto che aveva in cura, mentre l'autopsia medico legale deve stabilire l'epoca, le cause ed i mezzi della morte del soggetto,

valutando in particolare se la morte sia riferibile a causa violenta omicidiaria o suicidiaria;

- l'impiego dell'anatomopatologo in queste autopsie medicolegali, oltre ad essere tecnicamente inappropriato, distoglie risorse importanti alle indagini istologiche sulle biopsie e sul materiale operatorio, attività precipua dell'anatomopatologo, ed inoltre utilizza risorse dell'ospedale per una attività propria del territorio;-

se il Governo non ritenga opportuno raccogliere le necessarie informazioni presso le Regioni, avvalendosi se del caso del Nucleo anti sofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, trattandosi di violazione omissiva della norma sopra citata, onde avere un quadro di insieme riguardante l'intero territorio dello Stato; quante siano state, in ciascuna delle Aziende sanitarie locali presenti sul territorio, le autopsie per riscontro diagnostico effettuate nell'anno 2009 su cadaveri di soggetti deceduti senza assistenza medica; quali Aziende sanitarie locali dispongano di una struttura medico legale avente al suo interno le necessarie competenze in tema di patologia forense e se tale a struttura sia demandata l'effettuazione delle autopsie per riscontro diagnostico dei cittadini deceduti senza assistenza medica; quali Aziende Sanitarie locali si avvalgano invece dell'anatomopatologo ospedaliero per tali attività.

CASSINELLI

Roma, 3 febbraio 2010